



AFFILIATO



Roma lì, 09 Settembre 2015
Prot. n° 731/15 S.G.

Al Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
Pres. Dott. Santi CONSOLO
ROMA

e, p.c.:

Al Ministro Guardasigilli
On.le Andrea ORLANDO
Ministero della Giustizia
ROMA

Al Vice Ministro della Giustizia
On.le Dott. Enrico COSTA
Ministero della Giustizia
ROMA

Al Direttore Generale del Personale e
della Formazione del D.A.P.
Cons. Dott. Riccardo TURRINI VITA
ROMA

Al Responsabile dell'Ufficio III della
Direzione Generale del Personale e
della Formazione del D.A.P.
Trasferimenti, Mobilità ed
Assegnazioni
Dott. Silvio DI GREGORIO
ROMA

OGGETTO: Provvedimenti di revoca dei trasferimenti Legge 104/1992.

La scrivente pone all'attenzione della S.V. i numerosi provvedimenti in corso di adozione, da parte della Direzione Generale del Personale e della Formazione, di revoca dei trasferimenti disposti ai sensi della L. 104/1992 in ragione del venir meno dei presupposti legittimanti i medesimi.

Secondo la dottrina amministrativa, la possibilità elargita al dipendente di poter scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio del disabile affetto da handicap grave, costituisce titolo di preferenza nella scelta della sede di lavoro e qualora si concretizzi in trasferimento, costituisce una situazione giuridica definitiva e non più soggetta al mantenimento della situazione originaria.

Di conseguenza, trattandosi di una situazione definitiva e non di un'assegnazione

temporanea, nell'effettuare il bilanciamento di interessi, oltre che delle esigenze di servizio si debba tener conto anche delle situazioni familiari, personali e sociali del dipendente.

Oltretutto, con lettera circolare n. 023970 del 28 luglio 2006, l'Amministrazione ha determinato nella misura dei cinque anni il limite entro il quale si concretizza o meno il trasferimento in questione.

Infine, non possono essere tralasciati fattori importanti quali:

- i provvedimenti di revoca interessano trasferimenti a partire dal 1992 in poi;
- il fatto che, al personale trasferito per L. 104/92 non è consentito partecipare agli interPELLI nazionali annuali di mobilità ordinaria, discriminandolo e penalizzandolo, precludendogli così la possibilità collocarsi in graduatoria per una sede posta nel raggio dei 90 Km dal domicilio del disabile.
- le esigenze personali e familiari del dipendente stabilitosi nella sede di trasferimento.

Nell'ottica di quanto riportato, si chiede con urgenza di convocare le organizzazioni sindacali affinché il potere discrezionale di revoca venga applicato tenendo conto di un equo bilanciamento di interessi delle parti.

Nell'attesa di un riscontro favorevole, distinti saluti.

II SEGRETERIO GENERALE
Dott. Aldo Di Giacomo

